



FERNANDO MISITI NOTAIO
Viale dei Bastioni di Michelangelo, 5/A
00192 ROMA
Tel./Fax:0639723020
e-mail:fmisiti@notariato.it

Repertorio N. 16351

Raccolta N. 9568

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquindici il giorno nove del mese di marzo
(9 marzo 2015) alle ore 18:00 (diciotto).

In Roma, Viale dei Bastioni di Michelangelo n. 5/A.

Avanti a me dottor **Fernando Misiti** notaio in **Roma**, iscritto presso il Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,
è presente:

- **ZACCARI Matteo**, nato a Roma (RM) il dì 1 marzo 1979, residente a Roma (RM), Via Amaroni n. 14,

Codice Fiscale ZCC MTT 79C01 H501W, anche domiciliato per la carica ove appresso, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente del consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società cooperativa: "**CAPO HORN - Societa' Cooperativa Sociale**" con sede in Roma (RM), e attuale indirizzo in Via Domenico Purificato n. 199, iscritta al n. 1075066 del R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Roma, numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Roma e codice fiscale 08118031007, Partita IVA 08118031007.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiede di redigere il verbale di assemblea straordinaria della predetta società convocata in prima convocazione, come mi dichiara il comparente, nella qualità, a norma di statuto, con raccomanda a mano per questo giorno, luogo e alle ore 17:30 per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1) Adeguamento statuto alle nuove esigenze societarie.

Ai sensi dello Statuto Sociale e su unanime designazione degli intervenuti, assume la Presidenza dell'assemblea il comparente, il quale constata e dà atto:

- che sono presenti, in proprio e per deleghe da conservarsi in atti sociali, numero trentadue (32) soci su cinquanta (50) iscritti nel libro soci,
- che per l'organo amministrativo è presente esso comparente quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e la signora Cavallari Mariangela, Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, mentre risulta assente l'altro Consigliere Salvaggio Irene, il tutto come da foglio presenze che si allega al presente atto sotto la lettera "A" (All. A), esonerandomi il comparente dal darne lettura, per averne piena ed esatta conoscenza;
- che pertanto la presente assemblea è validamente costituita a norma di statuto ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Tanto constatato e di tanto dato atto il Presidente dichiara aperta la seduta e chiama me Notaio a voler redigere il relativo verbale. Al che io aderendo do atto di quanto segue. Preliminarmente ciascun intervenuto dichiara di essere sufficientemente informato sugli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla loro trattazione in questa sede. Prende la parola il Presidente il quale illustra all'assemblea i motivi che rendono opportuno approvare un nuovo testo dello Statuto Sociale adeguato alle attuali necessità della cooperativa e che prenda atto della perdita delle caratteristiche di Cooperativa Sociale e dell'assunzione della qualità di Cooperativa di consumo, in proposito il Presidente espone all'assemblea le modifiche da apportare al testo attuale dello Statuto, dando lettura integrale del nuovo statuto.

Atto reg.a Roma 2

il 17/03/2015

al n° 6752 Serie 1T



Udite le proposte del Presidente, l'assemblea, dopo ampia discussione, all'unanimità delibera di approvare il nuovo testo dello statuto sociale e quindi la modifica della denominazione in **CAPO HORN - Società Cooperativa**. Detto nuovo testo dello statuto si allega al presente atto sotto la lettera "B" (all. "B"), per formarne parte integrante e sostanziale; detto statuto è stato letto all'assemblea dal comparente, che pertanto mi esonera dal darne lettura nuovamente e mi dichiara che la società non è proprietaria di beni immobili.

L'assemblea conferisce infine il più ampio mandato all'organo amministrativo per apportare al presente atto e all'allegato Statuto, tutte le modifiche, aggiunte soppressioni e/o integrazioni, che dovessero essere richieste dai competenti Uffici in sede di registrazione.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 19:00 (diciannove).


Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico della società. Il presente atto in virtù delle disposizioni di legge in materia è esente da bollo trattandosi di modifica di società cooperativa avente i requisiti prevalentemente mutualistici.

Richiesto io Notaio ho ricevuto e compilato il presente atto e ne ho data lettura, in assemblea, al comparente, che lo approva e unitamente a me Notaio lo sottoscrive alle ore 19:00 (diciannove).

Scritto a macchina da persona di mia fiducia ma per mia cura e da me Notaio completato in tre pagine complete e quanto della presente quarta sull'unico foglio di cui si compone fin qui.

F.to: Matteo ZACCARI


F.to: Fernando MISITI Notaio



Capo Horn soc coop
via Domenico purificato, 199, 00125 Roma
P.I. e C.F. 08118031007
tel 06 5235 8923 mail: capohorn@equosolidale.info
www.altrabottega.org

ALLEGATO "A" Repertorio n. 16351 Raccolta n. 9568

Assemblea Straordinaria dei Soci
Foglio presenze



9 Marzo 2015 ore 17:30
presso la sede del Notaio F. Misiti in Viale Bastioni di Michelangelo, 5

1) Zaccari Matteo

Matteo Zaccari

2) Cavallari Mariangela

Mariangela Cavallari

3) Salvaggio Irene

4) Cavallari Bernardino Fiorello

Bernardino Fiorello

5) Cavallari Emanuela

Emanuela Cavallari

6) Chiarella Rosa

Rosa Chiarella

7) Cimini Cinzia

Cinzia Cimini

8) Epifani Laura

Laura Epifani

9) Evangelisti Graziano

Graziano Evangelisti

10) Franceschelli Chiara

Chiara Franceschelli

11) Luccio Vittore

Vittore Luccio

12) Maccarrone Barbara

Barbara Maccarrone


Matteo Zaccari






Capo Horn soc coop
via Domenico purificato, 199, 00125 Roma
P.I. e C.F. 02118931007
tel 06 5235 8928 mail: capohorn@equosolidale.info
www.altrabottega.org

- 13) Salvaggio Sergio Levi Bigno
- 14) Zaccari Claudio Paolo Ferrari
- 15) Ardito Priscilla PER DELEGA Duse Dusi
- 16) Barulli Andrea PER DELEGA Duse Dusi
- 17) Binacci Sonia PER DELEGA Leo Bigno
- 18) Bove Carmen PER DELEGA Leo Bigno
- 19) Chiolo Veronica PER DELEGA Laura Epifani
- 20) Colonnelli Daniela PER DELEGA Valeria Marini
- 21) Cosimini Evelyn PER DELEGA Barbara Meccarone
- 22) Dasco Giorgio PER DELEGA Laura Epifani
- 23) DiMarco Berardino Tullio _____
- 24) Fabiana Anna PER DELEGA Emanuela Gilla
- 25) Fantini Mara PER DELEGA Barbara Meccarone
- 26) Fiorentino Lorenza PER DELEGA Emanuela Gilla
- 27) Gambino Piera PER DELEGA Rox Pibelli
- 28) Hitze Kathrin _____
- 29) Legge Federico PER DELEGA Rox Pibelli



Capo Horn soc coop
via Domenico purificato, 199, 00125 Roma
P.I. e C.F. 08118031007
tel 06 5235 8928 mail: capohorn@equosolidale.info
www.altraboitega.org

- 30) Malocaj Liljane PER DELEGA *Alfonso Puccio*
- 31) Martini Loredana PER DELEGA *Alfonso Puccio*
- 32) Plicato Tiziana PER DELEGA *Luca Puccio*
- 33) Rasulo Fabio PER DELEGA *Luca Puccio*
- 34) Sgro Rita PER DELEGA *Luca Puccio*
- 35) Tiburzi Stefano _____
- 36) Trevisan Monica PER DELEGA *Luca Puccio*
- 37) Zaccari Irene PER DELEGA *Luca Puccio*
- 38) Alotto Rosaria Alba Novella _____
- 39) Barsotti Lisa _____
- 40) Boenzi Claudia _____
- 41) Dapas Arianna _____
- 42) Farina Roberta _____
- 43) Rocchi Serena _____
- 44) Letizia Maria Cristina _____
- 45) Viridis Luciana _____
- 46) Cersa Annamaria _____





Capo Horn soc coop
via Domenico purificato, 199, 00125 Roma
P.I. e C.F. 08118031007
tel 06 5235 8928 mail: capohorn@equosolidale.info
www.altrabottega.org

47) Bolli Aurora _____

48) Onofri Francesca Romana _____


49) Mastrati Monica _____

50) Zarroli Adriana _____

Roma, 9 Marzo 2015

Roberto Zaccari

[Signature]



TITOLO I
COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

Art. 1 Denominazione e sede

E' costituita, con sede in **Roma (RM)**, la Società Cooperativa denominata:
"Capo Horn Società Cooperativa".

Art. 2 Durata

La Società avrà durata fino al **31 dicembre 2050** (trentuno dicembre duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso dei soci dissenzienti.

Art. 3 Sedi secondarie

Con delibera assembleare essa potrà istituire o sopprimere filiali, succursali, depositi, agenzie, magazzini, rappresentanze ed uffici in Italia o all'estero.

Art. 4 Scopo mutualistico

La cooperativa ha scopo mutualistico, e si propone quindi di svolgere la propria attività caratteristica prevalentemente a favore dei propri soci cooperatori, in modo da far conseguire agli stessi beni e servizi a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato, tutelando gli interessi, la salute e la sicurezza dei soci suddetti. Pertanto, lo scopo che i soci consumatori intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e la stipula di contratti di scambio con la cooperativa, beni e servizi di qualità non inferiore alla media, alle migliori condizioni possibili, nonché l'accesso a beni e servizi che rispondano ai criteri etici dei soci consumatori.

La cooperativa si propone di svolgere la propria attività caratteristica in prevalenza con i soci, ai sensi degli articoli 2512 e 2513 del codice civile.

La cooperativa svolge la propria attività prevalentemente in favore dei soci cooperatori, consumatori dei beni da essa forniti, in modo che i ricavi dalle vendite dei beni verso i soci siano superiori al cinquanta per cento del totale dei ricavi delle vendite.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, come pure nella distribuzione dei ristorni, deve essere rispettato il principio di parità di trattamento.

Lo scopo mutualistico della società si consegue mediante l'instaurazione di rapporti mutualistici tra la società ed i soci cooperatori, distinti ed autonomi rispetto al rapporto sociale.

Più precisamente, la società stipula con i propri soci cooperatori autonomi e distinti contratti di scambio, aventi ad oggetto i beni e servizi da essa prodotti o commercializzati.

Art. 5 Oggetto sociale

La cooperativa, con riferimento ed in conformità al proprio scopo mutualistico, ed agli interessi e requisiti dei propri soci cooperatori, ha per oggetto:

- La gestione di punti di vendita, gruppi di acquisto solidale, commercio elettronico, e quindi nel suddetto ambito l'acquisto e la vendita al dettaglio a soci e non soci di generi alimentari e non alimentari, eventualmente con offerte vantaggiose riservate esclusivamente ai soci e loro familiari, nel rispetto del principio di parità di trattamento.

- Svolgere attività (commerciali e/o di servizi) che consentano ai soci e loro familiari un rapporto il più possibile diretto con i produttori sia locali che internazionali, volto a permettere ai primi di fruire dei prodotti dei secondi e ai secondi di accedere al mercato a condizioni eque.

Qualora la relazione si svolga con produttori delle aree svantaggiate del mondo quest'ultima sarà improntata al rispetto delle norme della "Organizzazione Internazionale del Lavoro" (OIL) e della "Carta Italiana dei Criteri del Commercio Equo e Solidale".

- La vendita di prodotti: biologici, del commercio equo e solidale e del circuito dell'economia solidale;
- La produzione, manipolazione e trasformazione dei beni predetti, finalizzata alla vendita al dettaglio ai soci sopra.

- La vendita all'ingrosso ad altre cooperative di consumo socie, ovvero ad altre società, purché controllate da essa cooperativa o da cooperative socie.

- L'organizzazione di servizi accessori e complementari alla distribuzione e vendita, quali ad esempio il servizio di consegna, organizzare e gestire, sia direttamente che in collaborazione con altri organismi, iniziative a carattere socioculturale, ludico-educativo, turistico, ricreativo, ecc., tendenti a sviluppare lo spirito di solidarietà e a favorire la pratica di un consumo responsabile e sostenibile, qualitativamente e socialmente rilevante, da parte dei propri soci, delle loro famiglie e della comunità in genere.

- Stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci;



- Rendere facilmente accessibili anche attraverso l'attività di ricerca, l'informazione, la formazione, la promozione, l'organizzazione di seminari e corsi, la promozione e gestioni di gruppi di acquisto; i prodotti e i servizi nei seguenti settori: 1) Commercio Equo e Solidale con produttori di paesi e regioni economicamente svantaggiati; 2) finanza etica; 3) turismo responsabile; 4) cooperazione sociale (attività di soggetti economici finalizzati al recupero di situazioni di disagio ed emarginazione); 5) corretto rapporto essere umano-ambiente; 6) produzione biologica; 7) produzione secondo i principi della filiera corta e/o locale; 8) produzioni eco-compatibili; 9) risparmio energetico e produzione energetica da fonti rinnovabili; 10) riuso e riciclo dei materiali; 11) sistemi di scambio solidali; 12) programmi per calcolatori a sorgente aperta e opere di ingegno e artistiche diffuse con diritti d'autore aperti; 13) mobilità sostenibile; 14) soluzione non violenta dei conflitti ed educazione alla pace.

- Promuovere la forma di distribuzione commerciale ispirata ai valori sociali: 1) del Commercio Equo e Solidale basato sul pagamento di prezzi equi dei prodotti provenienti dai Paesi Economicamente Meno Sviluppati e su rapporti di cooperazione duraturi e paritari, prevenendo in tal modo lo sfruttamento lavorativo e commerciale dei produttori di aree svantaggiate del mondo; 2) dell'altra economia basata sulla modalità di svolgimento dell'attività economica che consente il conseguimento di obiettivi di interesse collettivo più elevati rispetto le soglie fissate dalla normativa vigente. Tale modalità, applicabile sia alla domanda che all'offerta, è basata sulla valorizzazione delle relazioni tra i soggetti piuttosto che del capitale, su un'equa ripartizione delle risorse, sul rispetto e sulla tutela dell'ambiente, nonché sul perseguimento di obiettivi sociali.

- Svolgere attività di informazione, promozione e organizzazione di seminari, anche in collegamento o con il contributo di enti pubblici ed enti privati, di distribuzione di materiale informativo, pubblicazioni, libri, riviste e opuscoli (con espressa esclusione dei quotidiani), al fine di incentivare la diffusione tra i soci delle più ampie conoscenze riguardanti i produttori.

- Promuovere, organizzare e gestire corsi di formazione professionale, anche in collegamento con enti pubblici e privati, per incentivare la competenza tecnica dei propri soci e operatori nei settori di interesse della cooperativa.

La Cooperativa potrà inoltre:

— Compiere tutte le operazioni mobiliari e immobiliari, creditizie e finanziarie, che saranno ritenute necessarie dall'organo amministrativo, purché nei modi e nei termini previsti dalle leggi vigenti e dal presente Statuto;

— Svolgere qualunque attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, necessaria ed utile alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia direttamente che indirettamente, attinente ai medesimi;

— Consorziarsi ad altre cooperative, che svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale;

--- Aderire ad organizzazioni di categoria, ad organismi economici, anche con scopi consortili e fideiussori, per il raggiungimento degli scopi sociali e per coordinare le attività previdenziali, assistenziali, ricreative e mutualistiche;

— Partecipare, anche con oblazioni, a tutte quelle iniziative idonee a diffondere e a rafforzare con l'esempio, nei rapporti tra soci e in quelli fra essi e gli altri cittadini, i principi del mutuo aiuto e i legami di solidarietà;

- Ricevere liberalità per essere impiegate al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Art. 6 Marchio

La Società si avvarrà dei seguenti marchi:

- a) "Capo Horn"
- b) "Altrabottega"
- c) "Altrocaffè"

TITOLO II SOCI

Art. 7 Presupposti e tipologie di soci

Il numero dei soci cooperatori è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci le persone fisiche maggiorenni, le associazioni, le società e gli enti pubblici e privati, con o senza personalità giuridica, che intendano avvalersi dell'attività della Cooperativa con esclusione di coloro che esercitano un'attività, in proprio o per conto di terzi, i cui scopi siano in contrasto con gli interessi della Cooperativa medesima e di coloro che esercitino in proprio attività identiche o affini a quelle della Cooperativa, che siano suscettibili, per dimensioni e caratteristiche, di configurare un rapporto di concorrenza effettiva e perciò conflittuale con gli interessi e le finalità sociali. In quest'ultimo caso, il Consiglio di Ammi-

nistrazione, in sede di ammissione, dovrà valutare tale potenziale conflittualità, sulla base dei settori e dei mercati economici in cui operano i potenziali soci, nonché delle loro dimensioni imprenditoriali, indicando gli eventuali motivi di esclusione della stessa.

Art. 8 Diritti e obblighi dei soci cooperatori nei rapporti mutualistici

I soci cooperatori hanno diritto a concludere rapporti mutualistici con la società, secondo le regole stabilite dal presente statuto e dal regolamento mutualistico, nei limiti della effettiva e concreta capacità della cooperativa di instaurare i suddetti rapporti e di soddisfare gli interessi dei soci medesimi. Correlativamente, la cooperativa ha il dovere di contrarre con i soci cooperatori che ne facciano richiesta, compatibilmente con le esigenze della gestione sociale e la necessità di rispettare il principio di parità di trattamento.

La cooperativa è quindi obbligata, compatibilmente con le politiche e strategie di vendita decise dagli amministratori in base alla situazione del mercato, a fornire ai soci cooperatori i beni e servizi dalla stessa prodotti, rispettando, nella conclusione dei contratti di scambio, il principio di parità di trattamento, e quindi praticando i medesimi corrispettivi a parità di quantità e qualità dei beni offerti in vendita.

I soci cooperatori non sono obbligati ad instaurare rapporti mutualistici con la cooperativa; poiché, tuttavia, la loro partecipazione è strumentale all'attuazione dello scambio mutualistico, essi devono, in osservanza dei principi di correttezza e buona fede, procurare di acquistare preferibilmente presso la cooperativa i beni e servizi dalla stessa forniti, in modo da consentire l'attuazione dello scopo mutualistico.

Art. 9 Condizioni e modalità di ammissione

Per essere ammessi come soci, le persone fisiche dovranno presentare al Consiglio di Amministrazione domanda sottoscritta, accompagnata dall'importo della quota sottoscritta e di quanto altro dovuto per l'ammissione, contenente le seguenti indicazioni: a) nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e cittadinanza; b) l'effettiva attività esercitata; c) l'ammontare della quota sottoscritta; d) la dichiarazione di attenersi al vigente Statuto, ai Regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali. La domanda di ammissione dell'aspirante socio non persona fisica, sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata dall'importo della quota e di quanto altro dovuto per l'ammissione, deve contenere: a) la denominazione e la sede sociale; b) l'effettiva attività esercitata; c) l'ammontare della quota sottoscritta; d) la dichiarazione di attenersi al vigente Statuto, ai Regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con allegato l'estratto della deliberazione del rispettivo organo legale competente, dalla quale risulti la decisione di richiedere l'ammissione, l'accettazione del vigente Statuto, dei Regolamenti, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, nonché l'indicazione dell'ammontare della quota sottoscritta.

Le quote sottoscritte potranno essere versate nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Tutte le domande dovranno evidenziare, inoltre, la dichiarazione di conoscenza e di accettazione del presente Statuto, con particolare riferimento alla clausola compromissoria, nonché l'impegno a rispettarlo assieme ai regolamenti e alle delibere degli organi sociali.

Il domicilio legale di ogni socio è quello risultante dal libro soci.

Il Consiglio di Amministrazione delibera sulla domanda. Il Consiglio di Amministrazione può ammettere o meno l'aspirante socio ma, in caso di diniego, deve motivare la decisione.

I soci devono impegnarsi a sottoscrivere e versare almeno una quota di capitale sociale pari a Euro 25,00 (venticinque/00). Ogni socio si impegna a collaborare al buon andamento della Cooperativa partecipando alle assemblee, acquistando i prodotti da essa forniti, divulgando e promuovendo le sue attività. Ciascun socio ha diritto di partecipare attivamente alla vita della Cooperativa.

Art. 10 Scioglimento del rapporto sociale

Lo scioglimento del vincolo sociale è determinato da morte, recesso volontario, esclusione o decadenza per le persone giuridiche, gli enti o associazioni, anche dalla loro cessazione o scioglimento.

Lo scioglimento, per qualsiasi causa, di singoli rapporti mutualistici di scambio non determina lo scioglimento del rapporto sociale relativamente al socio cooperatore, né costituisce causa di esclusione o decadenza del medesimo.


Art. 11 Recesso del socio

In deroga al disposto dell'art. 2532, ultimo comma, del codice civile, il rapporto mutualistico si scioglie a partire dal momento in cui il recesso produce i propri effetti sul rapporto sociale.

Art. 12 Esclusione del socio

Con delibera del Consiglio di Amministrazione può essere escluso il socio che:

- a) non osservi lo Statuto, i regolamenti interni ed ogni altra prescrizione degli organi della Società adottati in attuazione dei programmi;



b) sia dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;

c) arrechi, in qualunque modo, danno morale o materiale alla società.

In deroga al disposto dell'art. 2533, ultimo comma, del codice civile, i rapporti mutualistici pendenti non si sciolgono per effetto dell'esclusione ma permangono fino alla naturale scadenza prevista nel contratto mutualistico di scambio.

Art. 13 Decadenza del socio

Decade il socio che abbia perduto i requisiti di ammissione alla Cooperativa, e che non sia più in grado di collaborare agli scopi sociali.

L'accertamento della causa di decadenza è demandato al Consiglio di Amministrazione.

Art. 14 Comunicazioni e liquidazione della quota

Le delibere in materia di recesso, decadenza ed esclusione sono prese dal Consiglio di Amministrazione, comunicate all'interessato e affisse presso la sede legale e le altre sedi della Cooperativa per almeno 30 giorni.

Il socio receduto, escluso o decaduto e gli eredi del socio defunto hanno diritto al rimborso delle quote di capitale da essi effettivamente versate. La liquidazione della quota avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale il rapporto sociale si scioglie limitatamente al socio, entro sei mesi dall'approvazione del bilancio stesso, ai sensi dell'art. 2535 C.C., decurtata da eventuali perdite d'esercizio, in misura non superiore al valore nominale e comprenderà anche il rimborso del sovrapprezzo eventualmente versato, così come stabilito dall'art. 9 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59.

E' salvo il diritto al risarcimento per danni morali ed economici arrecati alla Società dal socio escluso.

Il socio receduto, escluso o decaduto e gli eredi del socio defunto hanno inoltre diritto al rimborso delle altre somme versate a titolo di prestito, che va effettuato entro sei mesi dalla richiesta di cui all'art. 14.

Art. 15 Richiesta di rimborso

I soci receduti, esclusi o decaduti e gli eredi del socio defunto dovranno richiedere il rimborso delle somme di cui all'art. 13 per iscritto entro e non oltre la scadenza di un anno dallo scioglimento del rapporto. Le somme indicate per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, al fondo di riserva legale.

Art. 16 Soci Sovventori

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della Legge 31.01.92 n° 59.

Art. 17 Conferimento e quote dei soci sovventori

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili del valore di Euro 25,00 (venticinque/00) ciascuna.

Art. 18 Alienazione delle quote dei soci sovventori

Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo Amministrativo. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque. Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 19 Deliberazioni di emissione

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con decisione dei soci che devono stabilire: l'importo complessivo dell'emissione; l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo. Del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote di emesse; il termine minimo di durata del conferimento; i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari; i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei soci al momento dell'emissione.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo di voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali, qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferi-

menti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari. La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo Amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 20 Recesso dei soci Sovventori

Oltre che nei casi previsti dall'art 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO III

PATRIMONIO SOCIALE - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

Art. 21 Patrimonio sociale

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal capitale sociale che è variabile ed è costituito da un numero illimitato di quote sociali ciascuna del valore nominale di Euro 25,00 (venticinque/00). L'importo della quota inizialmente sottoscritta e quella delle successive sottoscrizioni dovrà, di norma, essere versato all'atto della sottoscrizione stessa, e nel caso di recesso, esclusione, decadenza o morte del socio, rimborsato secondo quanto stabilito dagli artt.14 e 15 dello Statuto sociale;
- b) dal fondo di riserva ordinario;
- c) da ogni altro fondo o accantonamento previsto dalla legge e istituito dall'Assemblea anche a copertura di particolari rischi.

Nel caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto il capitale versato e rivalutato e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto a fini di pubblica utilità conformi allo spirito mutualistico a norma di legge.

Art. 22 Nominatività, indivisibilità e cessione delle quote

Le quote sono sempre nominative ed indivisibili.

Le quote non possono essere sottoposte a pegno ed a vincolo né essere cedute senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione dovendosi considerare vincolate a favore della Cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.

Il numero complessivo di quote possedute da ciascun socio non può superare il limite massimo stabilito dalla legge.

Art. 23 Riserve

Tutte le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite tra ai soci, sotto qualsiasi forma, né durante la vita della società, né all'atto del suo scioglimento.

Art. 24 Esercizio sociale

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale, il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario da compilarsi, entrambi con criterio di accurata prudenza, che dovrà essere approvato e pubblicato nei tempi e nelle forme di Legge. Il bilancio dovrà essere accompagnato da una relazione o da apposite note di gestione inserite nella nota integrativa del Consiglio di Amministrazione nella quale, in particolare, sono indicati i criteri seguiti dagli Amministratori nella gestione sociale, per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativo della società.

Art. 25 Destinazione degli utili

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali. Gli utili netti annuali vanno destinati come segue:

- a) una quota secondo le previsioni di legge vigenti in materia deve essere destinata al fondo di riserva;
- b) una quota deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge, ai sensi degli artt.8 e 11 della Legge 31 gennaio 1992 n.59;
- c) un'eventuale quota da distribuire ai soci, quale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato e rivalutato, in misura non superiore al limite stabilito dalla legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;
- d) la quota di utili non assegnata secondo quanto previsto dai precedenti punti del presente articolo e non utilizzata per la rivalutazione delle quote di cui al successivo art.20 o assegnata ad altre riserve o fondi, o distribuita ai soci, deve essere destinata a fini mutualistici.



La ripartizione degli utili tra i soci dovrà avvenire in proporzione alle rispettive quote ma in misura non superiore al saggio di interesse legale vigente.

Art. 26 Ristorni

La cooperativa può restituire, sotto forma di ristorno, parte del prezzo pagato dai soci operatori per l'acquisto dei beni e servizi da essa forniti. I ristorni potranno essere ripartiti tra i soci operatori che intrattengano rapporti mutualistici con la cooperativa, tenendo conto della quantità e qualità degli scambi mutualistici, desumibili dall'importo complessivo delle somme spese durante l'esercizio dal socio operatore per gli acquisti presso la cooperativa.

Art. 27 Prestiti dei soci

La Società potrà ricevere prestiti dai soci alle condizioni previste dalle leggi speciali in materia e secondo apposito regolamento interno approvato dall'Assemblea. I prestiti sociali potranno essere fruttiferi o infruttiferi di interessi, a scelta del socio conferente. Il tasso di interesse massimo sui prestiti fruttiferi verrà determinato dal Consiglio di Amministrazione nei limiti di cui alla norma vigente. Il socio potrà scegliere di essere remunerato anche con un tasso inferiore a quello massimo stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

TITOLO IV ORGANI SOCIALI

Art. 28 Organi della Società

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio Sindacale, se nominato.

Art. 29 Assemblea dei soci

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie a norma di legge e possono tenersi anche fuori dalla sede sociale purché in Italia.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante comunicazione scritta, apposta nella sede sociale o attraverso posta ordinaria o elettronica, in quest'ultimo caso purché sia possibile avere con certezza notizia dell'avvenuta ricezione da parte del destinatario, almeno 8 (otto) giorni prima della data stabilita, riportando il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare (ordine del giorno). In mancanza del suddetto adempimento l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, tutti gli Amministratori e tutti i Sindaci effettivi.

Art. 30 Assemblea dei soci: competenze

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio;
- b) procede alla nomina delle cariche sociali;
- c) approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
- d) determina i compensi annuali degli Amministratori e dei Sindaci ove la carica non sia gratuita;
- e) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dalla Legge e dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dagli Amministratori e dai soci;
- f) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- g) delibera sulla istituzione delle sedi secondarie.

Essa ha luogo una volta all'anno entro i 120 giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale e quante altre volte il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale o da almeno 1/5 (un quinto) dei soci. In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data di richiesta.

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria soltanto quando si riunisce per deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo, sulla proroga della durata, sullo scioglimento anticipato della Cooperativa, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

Art. 31 Assemblea dei soci: costituzione e validità delle deliberazioni

Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono valide in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

L'Assemblea ordinaria delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti rappresentati in Assemblea ed a maggioranza dei 3/5 (tre quinti) in caso di Assemblea straordinaria.

Art. 32 Assemblea dei soci: votazioni

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano; per le elezioni delle cariche socia-

li si procederà col sistema della votazione a norma di legge.

Art. 33 Assemblea dei soci: diritto di voto

Hanno diritto di voto nell'Assemblea i soci che risultino iscritti nel libro soci. Ogni socio ha diritto ad un voto qualunque sia il numero di quote possedute.

Ogni socio avente diritto di voto, potrà farsi rappresentare, mediante delega scritta da un altro socio, che abbia diritto di voto, nel rispetto delle limitazioni di legge. Ciascun socio potrà rappresentare al massimo dieci soci. I soci che abbiano contratto con la cooperativa un rapporto di impiego e di lavoro di carattere continuativo, per il quale percepiscano una retribuzione in denaro o in natura a carico del bilancio sociale, non hanno diritto di partecipare, per tutta la durata di tale rapporto di impiego o di lavoro, alle votazioni nelle assemblee convocate per l'approvazione del bilancio e per la elezione degli amministratori e dei sindaci della cooperativa stessa, ai sensi dell'articolo unico del r.d.l. 17 settembre 1925 n. 1735.

Art. 34 Assemblea dei soci: deliberazioni e verbalizzazione

L'Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente o da un socio eletto dall'Assemblea. L'Assemblea nomina un Segretario, su proposta del Presidente. Le deliberazioni devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

I verbali delle Assemblee Straordinarie devono essere redatti ai sensi di legge.

Art. 35 Consiglio di Amministrazione

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre a undici membri, da eleggersi esclusivamente tra i soci; durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione è determinato all'Assemblea prima dell'elezione. In caso di vacanza di uno o più posti di Amministratore, il Consiglio dovrà completarsi a norma dell'art.2386 del C.C. Il Consiglio di Amministrazione dovrà riunirsi almeno due volte l'anno.

Art. 36 Consiglio di Amministrazione: delega delle funzioni

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i propri componenti il Presidente ed il Vice Presidente, se questi non sono nominati dall'Assemblea. Può delegare, nelle materie consentite dalla legge, tutto o parte delle proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo, composto da alcuni dei propri membri, o ad uno o più dei propri membri, determinandone i limiti di delega.

Art. 37 Consiglio di Amministrazione: costituzione e deliberazioni

Il Consiglio di Amministrazione è convocato nella sede sociale o altrove, purché in Italia, dal Presidente tutte le volte nelle quali vi siano materie su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.


La convocazione è fatta a mezzo di comunicazione scritta da spedirsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza, e nei casi urgenti anche a mezzo di messo o telegramma, in modo che i Consiglieri ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le deliberazioni sono da ritenersi valide quando siano presenti la maggioranza dei Consiglieri; le votazioni possono essere pubbliche o segrete. Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono segrete quando ciò sia richiesto dalla maggioranza dei Consiglieri votanti. In caso di parità nelle votazioni prevale il voto del Presidente. I verbali delle riunioni sono trascritti in apposito libro, visionabile dai soci, e vengono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Art. 38 Consiglio di Amministrazione: poteri degli amministratori

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, nelle materie non riservate all'Assemblea. Ad esso spetta, fra l'altro, a titolo esemplificativo:

- a) convocare l'Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci;
- b) redigere i bilanci consuntivi ed eventualmente preventivi, nonché la propria relazione al bilancio o apposite note di gestione inserite nell'ambito della nota integrativa che deve indicare, tra l'altro, specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativo della Società;
- c) compilare i regolamenti interni previsti dallo Statuto;
- d) stipulare tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale, compresi quelli di vendita, acquisto, permuta, nonché qualsiasi operazione bancaria;
- e) conferire procure speciali, ferma la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- f) assumere, nominare, licenziare il personale della Cooperativa fissandone mansioni e retribuzione;
- g) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci;
- h) determinare la remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche o funzioni qualora non



fosse stato deliberato dall'Assemblea dei soci.

Art. 39 - Consiglio di Amministrazione: rappresentanza legale

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Società.

Art. 40 Collegio sindacale

Quando è obbligatorio per legge ai sensi dell'art. 2543 c.c., i soci provvedono alla nomina del collegio sindacale che ha anche funzioni di controllo contabile.

Il Collegio sindacale, si compone di tre membri effettivi e due supplenti; il Presidente del Collegio sindacale è nominato con decisione dei soci.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica; essi sono rieleggibili.

Art. 41 Compiti

Il collegio sindacale esercita le funzioni di controllo contabile previste dall'art. 2409 ter c.c. Esso inoltre vigila sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società e sul suo concreto funzionamento.

Art. 42 Organo di controllo facoltativo

Quando la nomina del collegio sindacale non è obbligatoria ai sensi dell'art. 2543 c.c., con decisione dei soci può essere nominato un collegio sindacale, composto di tre membri effettivi e di due supplenti, o un revisore iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

In caso di nomina facoltativa del collegio sindacale o del revisore, a essi si applicano, ove l'atto di nomina non contenga un'espressa disciplina in materia, le norme di cui agli articoli 2397 e seguenti c.c..

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 43 Cause di scioglimento e nomina dei liquidatori

Cause di scioglimento sono quelle previste dall'art. 2545- duodecies del C.C. e le altre previste dalla legge.

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società stabilirà le modalità della liquidazione e dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci.

Art. 44 Devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento della Società, l'eventuale residuo attivo di liquidazione, dedotto soltanto il rimborso del capitale sociale versato dai soci, è destinato a scopi di pubblica utilità conformi allo spirito mutualistico ed in osservanza alle disposizioni di legge e alle leggi speciali sulla cooperazione, ovvero al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, in caso di adesione della cooperativa ad associazioni che hanno costituito i predetti fondi previsti dall'art. 11 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59.

TITOLO VI

CLAUSOLA COMPROMISSORIA E NORMATIVE APPLICABILI

Art. 45 - Clausola arbitrale

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 47, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle decisioni dei soci, comprese quelle di esclusione da socio;
- c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art. 46 - Arbitri e procedimento

Gli Arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro 10.000 ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;
- b) tre, per le altre controversie. Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale promossa dalla CCIAA di Roma. In difetto di designazione, sono nominati dal Presi-

dente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede sociale. La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03. Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 D.Lgs. n. 5/03, i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine "per non più di una sola volta" ai sensi dell'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio. Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 47 - Esecuzione della decisione

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

Art. 48 - Normative applicabili

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente. Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

F.to: Matteo ZACCARI

F.to: Fernando MISITI Notaio

Copia conforme all'originale nei miei rogiti, munita delle prescritte firme,
composta di otto fogli, che si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.

Roma li 8 APRILE 2015

